



DIR. TELA AC/MS

Al Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario
Ai Direttori e alle Direttrici di Dipartimento
Ai Responsabili e alle Responsabili di Direzione
Alla Coordinatrice dell'Avvocatura
Ai Responsabili e alle Responsabili degli Uffici di Staff di
1° Livello
Alle Direttrici e al Direttore dei Centri Funzionali di
Ateneo
Alla Direttrice della Scuola di Giornalismo Walter Tobagi
Loro Sedi

e, p.c.

Alle Organizzazioni Sindacali
Loro Sedi

Alle Rappresentanze Sindacali Unitarie
Via Festa del Perdono, 7
20122 - MILANO

Oggetto: Malattie dovute a gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o patologie gravi che richiedono terapie salvavita

Premesse normative e contrattuali

L'art. 35 comma 14 del CCNL 2006-2009 Comparto Università, mai modificato dai successi CCNL, dispone che Il personale affetto da gravi patologie richiedenti terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti o patologie gravi, nonché terapie salvavita, può godere di maggiori tutele, come segue: *“In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l'intera retribuzione.”*

Tali periodi di assenza, pertanto, non concorrono alla determinazione del conteggio dei giorni di malattia nel periodo di comparto e sono interamente retribuiti. Sono, altresì, esclusi dall'obbligo del rispetto delle fasce di reperibilità, (Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica Decreto 17 ottobre 2017, n. 206), e dalla decurtazione di cui all'art. 71 del decreto n. 112/2008 convertito in legge n. 133/2008.

Riconoscimento del beneficio

Affinché il personale, che si trova nella condizione sopra richiamata, possa fruire del citato beneficio devono sussistere ed essere verificati due requisiti essenziali:

- ✓ si tratti di grave patologia, debitamente certificata come tale da ATS/ASST o struttura ospedaliera convenzionata;



✓ l'interessato/a debba sottoporsi a terapie salvavita o assimilabili, debitamente certificate, dagli effetti temporaneamente e/o parzialmente invalidanti.

Per quanto attiene al primo punto, in assenza di una specifica elencazione di malattie comprese nella dizione gravi patologie, la valutazione della gravità deve essere preventivamente accertata e certificata direttamente dalla competente Azienda sanitaria.

Risulta necessario, pertanto, che il personale interessato presenti la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente ATS/ASST o struttura ospedaliera convenzionata che attesti la sussistenza della grave patologia.

Per quanto attiene al secondo punto, la certificazione prodotta, redatta dal medico curante/ struttura ospedaliera, dovrà documentare inequivocabilmente che il/la dipendente sta effettuando terapie parzialmente e/o temporaneamente invalidanti.

Il medico curante, nel compilare il certificato telematico, dovrà aver cura di barrare il riquadro relativo alla grave patologia che richiede terapia salvavita, al fine di considerare tutto il periodo nella maggior tutela sia i giorni delle terapie, già certificati, che i giorni di assenza dovuti alle conseguenze delle terapie, senza conoscere di norma la diagnosi, salvo i casi riportati nel periodo seguente.

Diagnosi nella grave patologia

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2 del 28/09/2010, sulla trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia, rileva che “esistono però alcune situazioni particolari in cui il datore ha necessità di conoscere la diagnosi” (nelle ipotesi di esenzione dalla decurtazione della retribuzione e dal regime della reperibilità ai fini della visita fiscale). “In queste situazioni, l'amministrazione è tenuta ad applicare il regime generale a meno che non abbia la documentazione che consenta di derogarvi ed è innanzitutto interesse del dipendente che si assenta che l'amministrazione abbia tutti gli atti necessari per applicare in maniera corretta la normativa di riferimento”.

In questi casi specifici sarà pertanto richiesto al/alla dipendente di fornire la documentazione comprovante quanto sopra richiamato, nel rispetto della privacy, per una gestione corretta del rapporto di lavoro.

La documentazione inviata è trattata nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii., nonché dal Regolamento UE 679/2016, in materia di privacy.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a: segnalazionemalattia@unimi.it .

Con i migliori saluti.

Milano, data della firma

Direzione Trattamenti Economici
e Lavoro Autonomo
La Dirigente
Anna Luisa Canavese